

PROPOSTA DI LEGGE N. 334

Presentata dal Consigliere regionale: GIAN LUCA VIGNALE

in data 23 novembre 2018

**“ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL
PERSONALE REGIONALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205”.**

Assegnata per l'esame in sede referente alla I Commissione
permanente

in data 29 novembre 2018





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE REGIONALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.”**

Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali:

VIGNALE Gian Luca (10 firmatario/a)

Torino, 20 novembre 2018

RELAZIONE

L'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha statuito che "...al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche..con quello del personale delle amministrazioni di destinazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio".

Il presente provvedimento di legge discende dall'articolo 1, comma 800, della legge 205/2017, ossia la legge di stabilità per l'anno 2018, e consente e prevede l'armonizzazione progressiva del trattamento economico del personale regionale.

L'articolo 2 caratterizza la quota relativa all'area del comparto, mentre nell'articolo 5 che ha come titolo norma finanziaria quantifica le somme che occorre predisporre per i tre esercizi finanziari successivi al corrente.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.”

Art. 1

Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale del comparto è incrementato, alla data del 1° gennaio 2018, di un importo pari a euro 8.900.00,00 al fine di consentire l'armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Torino e delle altre province transitate nei ruoli della Regione, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Art. 2

Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale.

1. Gli importi individuati al comma 1 dell'articolo 1, possono essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per effetto di rinnovi contrattuali.

Art. 3

Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla rideterminazione dell'importo unico consolidato di cui all'articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicando dall'anno 2018 la disposizione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b), e dall'anno 2019 anche quella dell'articolo 67, comma 2, lettera a).

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 8.900.000 per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 10 "Risorse umane" - Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 5

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piemonte.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

(ai sensi dell'articolo 69 Statuto, articolo 82 Regolamento interno)

PDL/DDL N. _____

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL ___ Gianluca Vignale

TITOLO Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

ART.	PRESENZA ONERI (S/N)	STIMA ONERI (VALORE IN EURO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	SI	8.900.000,00	Stima della somma annua occorrente all'armonizzazione progressiva del trattamento economico.
2	NO		Disposizione di tipo autorizzatorio. L'articolo prevede la facoltà di modificare i fondi per il trattamento economico a seguito di processi di riorganizzazione.
3	NO		Non vi sono oneri in quanto l'articolo definisce le modalità operative di determinazione dell'importo in attuazione delle specifiche previsioni della contrattazione collettiva.
4	--	--	L'articolo enuclea la norma finanziaria così come quantificata all'articolo 1.

5	NO		Trattasi della clausola d'urgenza.
		TOTALE ONERI	8.900.000,00

3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
PER IL TRIENNIO 2018/2020

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011

NATURA SPESA:	spesa corrente	X	spesa in conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA	annuale		pluriennale	X
	obbligatoria		non obbligatoria	X
STANZIAMENTO	Anno 2018		importo 8.900.000,00.	
	Anno 2019		importo 8.900.000,00.	
	Anno 2020		importo 8.900.000,00.	
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione 01 Programma 01.10			

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	indicare missione e programma utilizzati per la copertura 01.10	Importo 8.900.000 annui
Risorse presenti in fondi speciali	indicare missione e programma utilizzati per la copertura	Importo
Ricorso a nuove o	compilare sezione sottostante	importo

maggiori entrate	B	
Altre modalità	Missione Programma	Importo

Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa

4) CASI DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE

Nel caso in cui si presuma che attraverso le misure introdotte dal progetto di legge in questione non vi sia insorgenza di oneri "occulti" (nuovi o maggiori oneri diretti/indiretti) e che pertanto nella Sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è necessario comunque introdurre nel testo del progetto di legge un apposito articolo contenente la clausola di neutralità o di invarianza finanziaria, corredata da idonei dati ed elementi atti a motivarne tale circostanza.

Si precisa inoltre che, ai fini di un'attestazione di neutralità o invarianza finanziaria di un progetto di legge, non opera il metodo della c.d. "compensazione" tra la previsione di risparmi di spesa e l'insorgenza di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute

nel progetto di legge in questione, poiché anche in tal caso per il nuovo onere dev'essere correttamente effettuata la stima e indicata la relativa copertura.